



DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 45 DEL 30 MAG. 2019

OGGETTO: Tribunale di Napoli, sez. Lavoro (R.G. n. 3314/2019). Ricorso del dott. Gianclaudio Carbone contro "S.I. Impresa", Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli.
Nomina difensore ed impegno di spesa.

Il Dirigente Amministrazione, Personale e Affari Generali

Vista la Legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016;

Vista la delibera del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli n.2 del 22 ottobre scorso con cui è stato nominato Presidente dell'Ente camerale il dr. Ciro Fiola;

Richiamato il combinato disposto dell'art.55 comma 5 dello Statuto Camerale e dell'art.6 commi 1 e 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale, che dispongono che il Presidente della Camera di Commercio è anche rappresentante legale di S.I. Impresa ed è sua facoltà delegare tale incarico ad altro soggetto;

Vista la delibera di Giunta della Camera di Commercio di Napoli n.17 del 12 febbraio 2019 con cui si nomina quale Amministratore Unico dell'Azienda Speciale S.I. Impresa il dott. Gian Luigi De Gregorio;

Tenuto conto altresì dell'Organigramma funzionale dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", predisposto con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 48 del 23/07/2018, approvato con successiva determina commissariale, assunta con i poteri della Giunta Camerale, n. 101 del 31/07/2018, nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 20, dello Statuto dell'Azienda Speciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto di detta Azienda "S.I. Impresa", l'Amministratore Unico, nella persona del suindicato dr. Gian Luigi De Gregorio, ha la rappresentanza legale dell'Ente, lo rappresenta nei giudizi attivi e passivi e rilascia la procura alle liti, attive e passive.

Il dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa e del Personale dell'Azienda Speciale, dott.ssa Maria Antonietta Polito, in qualità di responsabile del procedimento, accertati i requisiti di legittimità e correttezza degli atti procedurali richiamati, avanza la seguente relazione:

Si rappresenta che, con ricorso notificato a questa Azienda in data 23 maggio 2019 (prot. n.1539 dell'Ente), il dott. Carbone Gianclaudio, con gli avvocati Persico e Di Dato, hanno evocato in giudizio di-

nanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, ex art. 414 c.p.c., l’Azienda Speciale “S.I. Impresa”, rivendicando il riconoscimento di alcuni elementi di retribuzione accessoria, la restituzione di somme recuperate dall’Azienda per pretesa non debenza delle stesse e il riconoscimento dell’ inquadramento di quadro direttivo e relative differenze retributive.

Pertanto, a tutela dell’interesse pubblico e della legittimità e correttezza dei provvedimenti assunti dall’Azienda Speciale “S.I. Impresa”, è necessario, costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato dal citato ricorrente.

Si richiamano le delibere dell’Amministratore Unico dell’Azienda n.39 del 26 aprile scorso e n.44 del 21 maggio scorso con le quali, in merito ad analoghi ricorsi proposti dalle dipendenti Raffone Maria Cristina e Lo Conte Mariarosaria dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, ex art. 414 c.p.c., rivendicando il riconoscimento di alcuni elementi di retribuzione accessoria, la restituzione di somme recuperate dall’Azienda per pretesa non debenza delle stesse e il riconoscimento dell’ inquadramento superiore e relative differenze retributive, si assegnavano all’avvocato Antonio Messina con studio in Napoli al viale Gramsci n.19, la difesa degli interessi dell’Azienda.

Pertanto, ritenuto di dover assicurare per la controversia in oggetto del presente provvedimento, la miglior difesa usufruendo dell’attività di un professionista caratterizzata da un quid pluris sotto il profilo di precedenti analoghe esperienze, dell’organizzazione della difesa nonché della continuità e della complessità della materia trattata che risulta comune nei diversi procedimenti tra loro complementari, l’Amministratore Unico dell’Azienda ha deciso di valutare una proposta economica da parte dello stesso avvocato Antonio Messina, che per le vie brevi, ha fatto pervenire propria candidatura alla difesa dell’Ente con l’indicazione del compenso di euro 2.000,00 oltre iva e CPA.

Tutto ciò premesso,

visto che l’Azienda Speciale Unica non è dotata di un proprio Servizio Legale, nè di un elenco ristretto (short list) di professionisti ai quali affidare gli incarichi per la difesa in cause civili, penali e lavoristiche in cui l’Azienda sia convenuta per assicurare la rappresentanza in giudizio. Quindi non può allo stato gestire all’interno l’incarico, per cui necessariamente deve essere assistita da un professionista esterno per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio de quo, a tutela dell’interesse pubblico e della legittimità e correttezza dei provvedimenti assunti dall’Azienda Speciale;

tenuto conto anche delle linee guida ANAC (n.12/2018) che per l’affidamento di incarichi legali connessi alla costituzione in giudizio pur ritenendo gli stessi esclusi dalle procedure di affidamento sancite dal Codice degli appalti, dispone che gli stessi siano affidati nel rispetto dei principi disposti dall’art.4 (economicità, trasparenza, efficacia, imparzialità ecc....) del Codice degli appalti pubblici 50/2016;

ritenuto che i principi di economicità, efficienza e imparzialità sono garantiti dal fatto che nella valutazione della liquidazione del compenso è stata valutata la complementarietà, l’analogia e la complessità comune della materia trattata e la difesa congiunta nei diversi procedimenti, riconoscendo al professionista un compenso inferiore ai valori tabellari degli onorari minimi richiamati dalle tariffe professionali di cui al D.M. n.55/2014 così come modificati dal DM 37/2018;

accertato che i principi di trasparenza e pubblicità sono garantiti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

Considerato che l'Avv. Messina risulta inserito nella Short-List di Professionisti legali della Camera di Commercio di Napoli;

PROPONE

- di affidare al professionista individuato dall'Amministratore Unico, legale esterno, la difesa dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", nella controversia in premessa indicata, dotandolo di tutti i poteri e facoltà consentiti dalla legge, attesa la impossibilità allo stato di gestire all'interno l'incarico, essendo l'Azienda Speciale priva di un Ufficio Legale e con un Organigramma carente di specifiche professionalità per rappresentare l'Ente in giudizio;

Il Dirigente Responsabile
(Area Amministrativa e del Personale)
Dott.ssa Maria Antonietta Polito

L'Amministratore Unico

Vista la relazione avanzata dal Dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa e del Personale, Dott.ssa Maria Antonietta Polito, la quale svolge anche le funzioni di verbalizzante;

Letto il parere espresso in data 21 dicembre 2017 dal Consiglio Nazionale Forense nel quale si precisa che, in conformità alle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla Disciplina del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, i servizi legali elencati all'art.17 comma 1 lettera d) del medesimo Decreto Legislativo 50/2016, possono essere affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici in via diretta secondo "*l'intuitu personae*" e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa;

Vista la sentenza TAR Puglia Bari Sez. II, n.1289/2017 secondo la quale il conferimento dell'incarico episodico ad un legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi dall'art.27 del D.lgs.12 aprile 2006, n.163, in quanto l'assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dall'aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici;

Vista la disciplina regolamentare per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014;

Considerato altresì che l'Azienda Speciale Unica non è dotata di un proprio Servizio Legale, e quindi non può allo stato gestire all'interno l'incarico, per cui necessariamente deve essere assistita da un professionista esterno per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio de quo;

Ritenuto opportuno quindi di affidare ad uno professionista esperto, di comprovata esperienza, la problematica inerente il ricorso, nonché di assicurare, data la complessità della materia trattata, la continuità in procedimenti giudiziari similari, e di assistere e difendere efficacemente questo Ente nel citato giudizio;

DELIBERA

A. di conferire l'incarico per la difesa in giudizio dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", dipendente dalla C.C.I.A.A. di Napoli avverso il ricorso dal ricorrente al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro (R.G. n. 3314/2019) all'avvocato Antonio Messina con studio in Napoli al Viale Gramsci n.19, del Foro di Napoli, già impegnato in difesa dell'Ente in altri procedimenti analoghi;

B. di stipulare idonea convenzione con la suddetta, prevedendo quale compenso professionale unico la somma di € 2.000,00 oltre il 15% di spese generali, I.V.A. e C.A.P.;

C. di dare atto che l'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale di Napoli conferirà mandato a margine per la difesa dell'Ente in giudizio;

D. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00, (duemila/00), oltre I.V.A., C.A.P. quale corrispettivo dell'attività indicata al punto A), da imputare alla voce C.9 del preventivo economico 2019;

Il professionista individuato provvederà a sottoscrivere il presente provvedimento quale atto sinallagmatico.

Si riserva di pubblicare la presente determina nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Azienda Speciale.

L'Amministratore Unico
(Dr. Gian Luigi De Gregorio)

